COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**

**DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**

**Sommario**

# Art. 1 - Oggetto del regolamento

# Art. 2 - Composizione e sede

# Art. 3 - Durata in carica

**Art. 4 - Compiti del Presidente**

**Art. 5 - Convocazioni**

**Art. 6 - Deliberazioni**

**Art. 7 - Dimissioni - Cessazione – Decadenza del Presidente e dei componenti**

**Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro**

**Art. 9 - Compiti del Comitato**

**Art. 10 - Relazione annuale**

**Art. 11 - Rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione**

**Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

**Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento**

**Art. 14 – Rinvio alle norme**

## Art. 1

**Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del Comune di Montalto delle Marche, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011).

## Art. 2

##  Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è composto:

* da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative all’interno dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
* da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è, di norma, previsto un supplente.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Il Comitato ha sede presso la Sede comunale di Montalto delle Marche.

È nominato con determinazione responsabile area amministrativa.

## Art. 3

## Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

## Art.4

**Compiti del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione.

## Art. 5

## Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta l’anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata con avvisi consegnati a mano o via e-mail almeno tre giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno un giorno lavorativo, prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

## Art. 6

## Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente più giovane di età.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Giunta comunale per le successive ed eventuali valutazioni.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata all’Amministrazione.

## Art. 7

**Dimissioni - Cessazione – Decadenza del Presidente e dei componenti**

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all’Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all’Amministrazione.

Per tutte le situazioni di decadenza, incompatibilità e conseguente cessazione si rimanda alle norme vigenti in materia.

## Art. 8

## Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto .

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l’attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

## Art. 9

## Compiti del Comitato

Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate dall’articolo 57, comma 01, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 21 della Legge n.183/2010 e dalla Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità. A titolo esemplificativo il Comitato esercita i compiti di seguito indicati:

Propositivi su:

* predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
* promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
* temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
* iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
* analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
* diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
* azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
* azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Consultivi, formulando pareri su:

* progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
* piani di formazione del personale;
* orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
* criteri di valutazione del personale;
* contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Di verifica su:

* risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
* esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
* esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
* assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

## Art.10

## Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell’Amministrazione di appartenenza riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:

* dall’Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “*misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*”;
* dal servizio di prevenzione e sicurezza dell’Amministrazione ai seni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi del Comune di Montalto delle Marche.

## Art.11

**Rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione**

I rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l’apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB del Comune di Montalto delle Marche.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L’Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato le risorse, i dati e le informazioni necessari a garantirne l’effettiva operatività.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

## Art. 12

## Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

## Art. 13

**Validità e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entra in vigore con l’esecutività dell’atto di approvazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch’esse sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entrano in con l’esecutività dell’atto di approvazione.

## Art. 14

## Rinvio alle norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla direttiva: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.03.2011 e s.m.i.